



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



# COMUNE DI PORDENONE

**Opera 9.26**

**“Conversione di parte del Centro  
Direzionale Valle (ex Galvani) in Polo  
Universitario”**

**B58G24000010002**

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO  
DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE  
DA ESEGUIRE IN MODALITÀ BIM**

Pordenone, gennaio 2026

Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Ivo Rinaldi



## Sommario

Articolo 1.	CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	3
Articolo 2.	OGGETTO DEL SERVIZIO .....	3
Articolo 3.	RISPETTO DEI CAM .....	4
Articolo 4.	CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI.....	4
Articolo 5.	CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA .....	7
Articolo 6.	METODOLOGIA BIM .....	7
Articolo 7.	COMPENSO.....	8
Articolo 8.	REVISIONE DEI PREZZI .....	8
Articolo 9.	MODALITA' DI PAGAMENTO .....	9
Articolo 10.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO .....	9
Articolo 11.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....	9
Articolo 12.	ESECUTIVITA' DEL CAPITOLATO.....	10
Articolo 13.	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	10
Articolo 14.	CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	11
Articolo 15.	VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'	11
Articolo 16.	POLIZZA E GARANZIA DEFINITIVA.....	12
Articolo 17.	SUBAPPALTO .....	12
Articolo 18.	PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBCONTRAENTI.....	13
Articolo 19.	PENALI.....	13
Articolo 20.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	14
Articolo 21.	RECESSO .....	15
Articolo 22.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	15
Articolo 23.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	15
Articolo 24.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	16
Articolo 25.	SICUREZZA DEL PERSONALE .....	16
Articolo 26.	NORMA DI CHIUSURA .....	17
ALLEGATI.....		17



## Articolo 1. CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato tecnico prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e l'Affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

- Codice: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- Appalto: l'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria come di seguito descritti e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato;
- Appaltatore: il soggetto a cui sono affidati i servizi oggetto dell'Appalto;
- Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Affidatario in sede di offerta;
- Stazione Appaltante: il Comune di Pordenone;
- RUP: Responsabile Unico del Progetto ex articolo 15 del Codice dei Contratti;
- DIP: il Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- BIM: Building Information Modeling;
- CAM: criteri ambientali minimi art. 57 comma 2 del DLgs 36/2023: DM 24.11.2025 (nuovi CAM edilizia, edizione 2025), pubblicato in G.U. in data 3 dicembre 2025, che aggiornano e sostituiscono l'edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 5 agosto 2024 a far data dall'entrata in vigore fissata in due mesi dalla data di pubblicazione in G.U. ossia dal 2 febbraio 2026.

## Articolo 2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato tecnico prestazionale disciplina il servizio relativo alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, da espletare in modalità BIM, per la conversione di parte dell'immobile "Centro Direzionale Valle (ex Galvani)" in Polo Universitario.

Le prestazioni richieste sono finanziate all'interno del quadro economico dell'opera n. 9.26 Conversione di parte del Centro Direzionale Valle (ex Galvani) in Polo Universitario C.U.P. B58G24000010002.

Si specifica che l'opera verrà realizzata mediante il cosiddetto appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE), per cui l'impresa appaltatrice svilupperà la progettazione esecutiva ed eseguirà i lavori.

L'opera dovrà essere progettata nella fase successiva di progetto esecutivo (appalto integrato) e verrà eseguita avvalendosi di metodi e di strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM). La Stazione Appaltante ha predisposto un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi all'opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredata da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, su piattaforma messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.

L'opera si articola nelle seguenti classi/categorie:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	1,20	3.934.483,95	5,3016797073 %
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	506.203,06	8,2272117522 %
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	1.887.224,62	6,0879521540 %



IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	2.653.865,29	5,6943155045 %
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,30	112.909,60	12,525935848 3%

### Articolo 3. RISPETTO DEI CAM

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto nel rispetto dei CAM: i criteri ambientali minimi relativi all’Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” approvato con il D.M. 11.10.2017 modificato con D.M. 23.06.2022.

L’incarico in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto dei nuovi CAM edilizia, edizione 2025 - pdf, che sostituiscono l’edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 5 agosto 2024 a far data dall’entrata in vigore fissata in due mesi dalla data di pubblicazione in G.U. ossia dal 2 febbraio 2026.

L’Affidatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità responsabile e sull’amministrazione.

### Articolo 4. CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI

La Stazione Appaltante espleterà il controllo della corretta esecuzione dei lavori attraverso l’ufficio della Direzione Lavori, composto dal Direttore dei Lavori e da almeno un Direttore Operativo e un Ispettore di cantiere per ciascuna delle categorie ID di cui si compone il servizio oggetto dell’appalto, salvo le eventuali ulteriori figure professionali (direttori operativi e/o ispettori di cantiere) indicate in sede di presentazione dell’offerta dall’Affidatario, contrattualmente vincolante.

L’ufficio di direzione lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento ed i suoi compiti sono individuati nei seguenti ambiti:

- a) controllo dell’esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte e secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;
- b) controllo dell’esecuzione dei lavori in conformità con il progetto approvato ed alle condizioni previste dal contratto e dal capitolato speciale di appalto;
- c) accettazione dei materiali forniti dall’esecutore dei lavori, i quali devono rispondere alle prescrizioni del contratto e del capitolato speciale d’appalto ed all’esigenza di non pregiudicare la qualità e la funzionalità dell’opera.

L’attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art.114 e dall’allegato II.14 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.

Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività, da svolgersi mediante gli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture e da condividere nella piattaforma ACDAT:

- a) supporto al collaudatore sia per la attività inerenti agli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività legate alle visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built";
- b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc.;
- c) predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
- d) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;
- e) aggiornamento del Cronoprogramma;
- f) aggiornamento prezzi e conseguente quadro economico qualora richiesto da disposizioni normative;
- g) verifica della completezza e della conformità della documentazione e dei modelli digitali "As-Built" predisposti dall'Appaltatore dei lavori in BIM ad ogni SAL. Nello specifico è compito dell'Aggiudicatario verificare che in tale elaborazione dell'opera digitale siano riportate tutte le modifiche effettuate in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo, al fine di raccogliere in un'organica documentazione finale tutte le informazioni necessarie alla futura gestione e manutenzione dell'opera;
- h) definire e redigere le eventuali varianti in corso d'opera ovvero le eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente entro 20 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante o, comunque, secondo altro termine ritenuto congruo e comunicato dalla Stazione Appaltante con la richiesta;
- i) redigere il quadro economico delle eventuali varianti in corso d'opera/modifiche contrattuali e i relativi quadri di raffronto;
- j) vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le norme vigenti in materia (es. D. Lgs. 152/06); le suddette attività dovranno essere documentate ai sensi di legge mettendo a disposizione della Stazione appaltante i documenti relativi, sia nel caso in cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall'Appaltatore dei lavori sia nel caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall'Appaltatore stesso a soggetti sub-contraenti;
- k) vigilare affinché venga adottato ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni, la formazione di polveri e di odori e le emissioni gassose in genere;
- l) vigilare affinché l'attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l'inquinamento con materiale di risulta delle perforazioni, demolizioni e degli scavi;
- m) vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e demolizione e sulla corretta applicazione da parte dell'Appaltatore dei lavori di quanto previsto in merito al regime cui devono essere sottoposti i materiali di scavo, incluso l'immediato allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati nell'appalto;
- n) vigilare, per quanto di sua competenza, sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri. Il Direttore dei Lavori impedisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva

Da parte dell'ufficio di Direzione dei Lavori dovrà essere garantita una presenza costante presso la sede di esecuzione delle opere, prevedendo non meno di un sopralluogo ogni settimana, o con la frequenza migliorativa eventualmente stabilita in sede di presentazione dell'offerta, contrattualmente vincolante. L'attività dovrà essere documentata tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori),

verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

Sarà predisposta documentazione fotografica con planimetria di riferimento con indicazione dei punti di presa fotografici, da rendere disponibile anche nella piattaforma ACDat, e che sarà necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere a corredo del modello aggiornato.

Per qualunque necessità, a cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC) e condividere nella piattaforma informativa ACDat.

A cura dell'ufficio di Direzione Lavori, in cantiere, dovrà essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in conformità con la normativa vigente), che dovrà essere regolarmente aggiornato.

Nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento. Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del fuoco, 118 - SUEM, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di Direzione dei Lavori dovrà garantire una presenza continuativa e costante nei luoghi interessati dalle attività indicate (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate. Le comunicazioni dovranno comunque essere condivise nella citata piattaforma informativa ACDat.

Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, con rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dai giornali dei lavori, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

Il servizio dovrà essere sviluppato utilizzando la metodologia BIM, in conformità ai Capitolato Informativo relativo all'affidamento di Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in corso di Esecuzione che contiene i requisiti informativi e gli indirizzi di processo da applicarsi, anche nel caso di redazione e definizione di eventuali varianti in corso d'opera. In particolare l'Affidatario si impegna a:

- a) verificare che la gestione dei modelli informativi sia coerente con gli obiettivi BIM legati alla Direzione Lavori quali a titolo esemplificativo la gestione della Programmazione (4D), la gestione informativa economica (5D), la verifica della documentazione e dei modelli as-built;
- b) utilizzare la piattaforma ACDat messa a disposizione dalla Stazione Appaltante per la collaborazione, la condivisione, la verifica e l'approvazione di tutta la documentazione necessaria all'esecuzione del servizio (a titolo esemplificativo: approvazione schede materiali, documentazione contabile, gestione varianti in corso d'opera);



- c) approvare i modelli BIM as-built in corrispondenza di ciascun SAL, verificare la rispondenza tra opere eseguite, modello informativo e opere contabilizzate in relazione al SAL corrente, nelle modalità e nei tempi da definire attraverso il Piano di Gestione Informativa.

## Articolo 5. CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

L'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori.

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;
- verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera;
- riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;
- verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e subappaltatori/subaffidatari;
- sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
- visite periodiche;
- visite in concomitanza delle fasi lavorative più pericolose;
- assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);
- compilazione e redazione verbali;
- redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;
- aggiornamento cronoprogramma;
- aggiornamento PSC;
- sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato;
- accertare che tutte le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere siano in possesso della patente a punti: ai sensi dell'art. 27 del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. 56/2024, e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'accesso e l'esecuzione delle attività nei cantieri temporanei o mobili sono consentiti esclusivamente alle imprese e ai lavoratori autonomi in possesso della patente a punti in corso di validità e con punteggio non inferiore alla soglia minima prevista.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante tramite caricamento nella piattaforma ACDat messa a disposizione, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è tenuto alla reperibilità nelle modalità descritte ai precedenti punti 4.8, 4.9 e 4.10 in coordinamento con la Direzione Lavori.

Si evidenzia che la Stazione Appaltante intende perseguire l'applicazione della metodologia BIM anche nella programmazione e gestione della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, pertanto il CSE nello svolgimento delle proprie attività dovrà far riferimento al contenuto informativo dei modelli BIM progettuali e del Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale al fine di tenerne conto nell'aggiornamento del piano della sicurezza e coordinamento nonché nella computazione e contabilizzazione dei costi della sicurezza.

## Articolo 6. METODOLOGIA BIM

Per quanto riguarda l'utilizzo della metodologia BIM, nelle more delle proprie responsabilità, il Direttore Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in esecuzione dovranno:

- garantire la collaborazione in relazione alle attività dell’Impresa esecutrice in ambito BIM, le cui richieste minime sono definite nel Capitolato Informativo relativo all’Appalto Integrato e successivamente dettagliate nel Piano di Gestione Informativa;
- utilizzare la piattaforma ACDat messa a disposizione della Stazione Appaltante per la gestione di tutta la documentazione di progetto, la verifica degli elaborati e della documentazione presentata dall’Impresa Affidataria, l’approvazione della documentazione stessa, incluse schede materiali, stati avanzamento lavoro, documentazione relativa alla sicurezza;
- verificare le consegna as-built a ciascun SAL nei limiti delle best practice di sviluppo della modellazione e delle modalità definite nel Piano di Gestione Informativa;
- concorrere alla redazione del Piano di Gestione Informativa definendo di comune accordo con Stazione Appaltante e affidatario dell’Appalto Integrato le modalità di interfaccia tra questi e la Direzione Lavori, ivi incluso a titolo esemplificativo: la struttura delle informazioni da trasmettere per approvazione alla Direzione Lavori, i flussi e le modalità di approvazione, le attività di verifica sui modelli;
- verificare i contenuti dei modelli in relazione alla programmazione dei lavori e della sicurezza (4D), e della gestione economica (5D), secondo quanto richiesto dal CI (Capitolato Informativo) e successivamente approfondito dal pGI (Piano di Gestione Informativa).

## Articolo 7. COMPENSO

L’ammontare complessivo del corrispettivo dei servizi posti a base di offerta, spese incluse, è stato individuato in € **656.831,97** (oneri previdenziali e fiscali esclusi), derivante dall’importo delle prestazioni univocamente individuate per l’esecuzione del servizio in applicazione ai parametri calcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016 e del D. Lgs. 36/2023.

Il prezzo di affidamento si ottiene con l’applicazione del ribasso proposto dall’Affidatario in sede di offerta. Oltre al compenso è dovuto a favore dell’Affidatario:

- il contributo integrativo del 4% Cassa di Previdenza e Assistenza, se dovuto;
- l’IVA 22% o nella percentuale di legge prevista al momento della liquidazione.

La percentuale del ribasso sarà comunque sempre applicata con lo stesso criterio per eventuali ulteriori prestazioni effettuate nell’ambito del presente affidamento e debitamente autorizzate dal RUP.

Quale rimborso spese, è stabilita una percentuale già compresa nell’onorario e null’altro è dovuto all’Affidatario. L’importo contrattuale comprende, altresì, tutti gli oneri per la gestione in modalità BIM della prestazione.

Eventuali varianti richieste dalla Stazione Appaltante saranno compensate a termine di parcella, applicando lo sconto offerto in fase di gara.

L’importo della direzione lavori sarà definito sulla base del consuntivo lordo dell’opera, applicando lo sconto offerto in fase di gara (art. 3 comma 1 D.M. 17/06/2016 Ministero della Giustizia).

## Articolo 8. REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire

L’indice di riferimento è il seguente indici dei prezzi dei servizi Btob - Trimestrali business to business dal 2006

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE	ATECO – INDICE ISTAT
71220000-6	Servizi di progettazione	PPS	71 Attività degli studi



	architettonica		di architettura e di ingegneria collaudi e analisi tecniche
--	----------------	--	---

L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

Non è previsto un premio di accelerazione.

## Articolo 9. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni di modalità di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione seguirà la seguente regola:

- per il 90% dell'importo della prestazione, in acconti in rapporto dell'avanzamento dei lavori, con l'emissione del certificato di pagamento;
- per il rimanente 10%, con la presentazione del collaudo tecnico amministrativo.

Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente documento, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC).

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

## Articolo 10. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125 comma 1 è prevista un'anticipazione del prezzo fino al massimo del 10 per cento del valore del contratto, nei limiti delle disponibilità del quadro economico, da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma 1.

## Articolo 11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutta la documentazione relativa o connessa al progetto e tutte le informazioni inerenti sono da considerarsi strettamente riservate e l'Affidatario non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi



tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Affidatario è comunque responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Affidatario ne è responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016.

## Articolo 12. ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato prestazionale diverrà esecutivo alla consegna del servizio.

Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

## Articolo 13. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesto un gruppo di lavoro minimo composto dalle figure professionali in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- n.1 Direttore lavori/Responsabile ufficio direzione lavori: tecnico abilitato all'esercizio della professione di Architetto o Ingegnere iscritto alla sezione A dell'Ordine Professionale;
- n. 1 Direttore operativo e n. 1 ispettore di cantiere per la componente edilizia: professionista in possesso di Diploma di Geometra, Perito Industriale o Laurea in Architettura o in Ingegneria, iscritto al relativo Ordine Professionale nell'ambito delle specifiche competenze;
- n. 1 Direttore operativo e n. 1 ispettore di cantiere per la componente impiantistica elettrica: professionista in possesso di Diploma di Perito Industriale o Laurea in Architettura o in Ingegneria, iscritto al relativo Ordine Professionale nell'ambito delle specifiche competenze;
- n. 1 Direttore operativo e n. 1 ispettore di cantiere per la componente impiantistica meccanica: professionista in possesso di Diploma di Perito Industriale o Laurea in Architettura o in Ingegneria, iscritto al relativo Ordine Professionale nell'ambito delle specifiche competenze;
- n.1 professionista antincendio, iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006;
- n.1 professionista competente in acustica, iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in **acustica** presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
- n. 1 Coordinatore della Sicurezza abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: tecnico in possesso di abilitazione come Coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/08);
- n. 1 coordinatore dei flussi informativi: tecnico abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto iscritto nel relativo Albo Professionale in possesso di idonee competenze relative a metodi e strumenti di gestione informativa digitale (art. 1, comma 11 allegato I.9 del Codice).

È possibile che parte delle professionalità innanzi elencate coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni. In ogni caso il gruppo di lavoro dovrà essere comunque costituito da un numero non inferiore a 4 (quattro) professionisti.

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del Codice, la figura del Direttore Lavori non potrà coincidere con il coordinatore della sicurezza.

Ciascun professionista del gruppo di lavoro sarà nominativamente responsabile dei servizi resi.

La Struttura Operativa Minima può essere integrata da ulteriori figure professionali, a discrezione dell'Affidatario, il cui apporto sia finalizzato ad un miglioramento del servizio offerto in relazione ad



apporti specialistici ed al rispetto delle tempistiche: restano le responsabilità delle singole prestazioni in capo al soggetto Affidatario ed ai responsabili della Struttura Operativa Minima.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti deve essere garantita nel gruppo di progettazione la presenza di un giovane professionista.

#### **Articolo 14. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 19.

La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Articolo 15. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali delle attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.



## Articolo 16. POLIZZA E GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale all risks, a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino alla data di approvazione del certificato di collaudo per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. In alternativa l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

## Articolo 17. SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

Non è ammesso il subappalto delle attività direttamente riconducibili alla Direzione dei Lavori, in quanto tali attività devono essere svolte unitariamente dal soggetto incaricato, al fine di garantire l'unitarietà del controllo sulla corretta realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato e la necessaria continuità dell'azione della Direzione Lavori.

Ad eccezione fatta per quanto riportato nel comma precedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

- a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto
- b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto, nonché all'integrale rispetto di quanto disposto all'art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.



## Articolo 18. PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBCONTRAENTI

La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

## Articolo 19. PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, in tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo.

La Stazione Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Qualora dagli inadempimenti, ritardi, sospensione o rallentamento unilateralmente dell'esecuzione delle attività imputabili all'Affidatario derivi la revoca o la decurtazione dei finanziamenti, la Stazione Appaltante si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'Affidatario medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerà in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La violazione dell'art. 57, comma 2 bis, e dell'allegato II.3, art. 1, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione. In particolare, in caso di inadempimento, anche sotto il profilo temporale, è prevista una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato allegato II.3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

La violazione per mancato rispetto della frequenza dell'effettuazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del presente Capitolato, (un giorno a settimana o la maggiore frequenza stabilita da nell'offerta, viene quantificato in euro 100 per ogni sopralluogo mancato, salvo deroghe da parte della Stazione Appaltante.



## Articolo 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Pordenone si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- b) raggiungimento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 94, comma 1 del Codice, o qualora si dimostri che siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- d) cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- k) quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni (non trovo il riferimento nell'espletamento del servizio);
- l) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante;
- m) quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) del Codice, ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.



Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

### **Articolo 21. RECESSO**

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

All'Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 e dell'allegato II.14 del Codice. Il versamento delle spese e del compenso così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

### **Articolo 22. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e il Comune di Pordenone in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

### **Articolo 23. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.



Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

#### Articolo 24. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario; tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto;

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.

S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolo, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc. finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

#### Articolo 25. SICUREZZA DEL PERSONALE

L'Affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008).



## Articolo 26. NORMA DI CHIUSURA

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolo

## ALLEGATI

Al fine di fornire all'Aggiudicatario un maggiore dettaglio del bene oggetto del presente Capitolato, si allegano i seguenti documenti:

- calcolo dei corrispettivi secondo il DM 17/06/2016
- elaborati progettuali (del progetto di fattibilità tecnico economica)
- elaborati grafici per evidenza delle interferenze del progetto esecutivo strutturale (si evidenzia che il progetto strutturale fa parte di un'opera diversa che sarà appaltata a parte.  
Viene fornito al solo fine di valutare le interferenze);

I due progetti sono in fase di verifica ai sensi dell'art. 41 del dlgs 36/2023. All'esito della verifica e validazione da parte del RUP, verranno approvati dalla scrivente Stazione Appaltante.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RINALDI IVO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*

DATA FIRMA: 05/02/2026 15:53:15